

L'OPINIONE

ADEMPIMENTI

Bilancio: il diritto di informazione non è un diritto di veto

di Raffaele Marcello | 23 Settembre 2026

Il socio non amministratore di s.r.l. dispone di un ampio diritto di controllo sulla gestione, ma questo non significa che ogni documento richiesto sia indispensabile per approvare il bilancio. La sentenza del Tribunale di Firenze n. 3996/2025 sposta l'attenzione sulla concreta utilità dell'informazione non resa disponibile: la delibera può essere messa in discussione quando la carenza documentale incide davvero sulla comprensione delle poste contabili e sulla possibilità di esprimere un voto consapevole. Resta, tuttavia, una zona grigia nel coordinamento tra gli artt. 2476 e 2429 c.c., che la giurisprudenza continua a definire caso per caso.

Premessa

Il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 3996 del 10 dicembre 2025, **distingue il diritto del socio a essere informato in vista dell'approvazione del bilancio** dal più ampio **potere di controllo** riconosciuto dall'art. 2476, comma 2, c.c. Da questa distinzione discende una conseguenza precisa: non ogni documento richiesto deve essere messo a disposizione prima dell'assemblea e non ogni omissione documentale determina, di per sé, un vizio della delibera.

I documenti necessari per un voto informato

La vicenda riguardava l'**impugnazione della delibera** da parte di una società fiduciaria titolare del 70% del capitale, che aveva votato a favore per il 31% ed era rimasta assente per il restante 39%. Al di là della particolare composizione del voto, il Tribunale concentra l'attenzione su una domanda sostanziale: quali **informazioni** devono essere disponibili perché il socio possa decidere consapevolmente?

Nel caso concreto, il progetto di bilancio, la nota integrativa e la relazione sulla gestione erano stati messi a disposizione. La contestazione riguardava, invece, la **mancata disponibilità del verbale del consiglio di amministrazione** che aveva approvato il progetto. Secondo i giudici fiorentini, l'omissione non era sufficiente a comprimere il diritto di informazione, perché quel verbale non aggiungeva elementi conoscitivi necessari ai fini del voto.

La stessa conclusione è stata raggiunta per la mancata sottoscrizione della bozza e per l'assenza della data, non essendo stata contestata alcuna difformità tra il documento depositato e quello successivamente sottoposto all'assemblea.

Quando il **socio ha avuto conoscenza del documento** sul quale è chiamato a votare, un vizio meramente formale non è sufficiente, da solo, a travolgere la deliberazione.

Informazione e diritto di controllo

L'art. 2476, comma 2, c.c. attribuisce al socio non amministratore un **diritto di controllo molto ampio**. L'informazione preventiva necessaria all'approvazione del bilancio svolge, però, una funzione diversa.

Il Tribunale di Milano del 10 novembre 2014, n. 13186 e il Tribunale di Napoli del 23 maggio 2023, n. 5315 hanno tenuto distinti i due piani, affermando che la **violazione del diritto di accesso** può determinare responsabilità degli amministratori, ma non integra, per ciò solo, un vizio del procedimento di approvazione del bilancio.

Questa distinzione non può, però, diventare un automatismo. La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n. 415 del 27 febbraio 2024, ha riconosciuto che tra diritto di consultazione e impugnazione del bilancio può esistere un **rapporto di strumentalità**, quando la documentazione richiesta sia necessaria per far emergere **errori di contabilizzazione**. Il precedente esclude, quindi, che diritto di controllo e informazione funzionale al voto possano essere sempre separati in modo netto.

Quando l'omissione incide sul voto

Il punto, allora, non è soltanto stabilire se il documento rientri tra quelli da depositare prima dell'assemblea. Bisogna verificare se la sua **mancata conoscenza** abbia impedito al socio di comprendere una voce del bilancio, di valutarne la correttezza o di esprimere un voto realmente informato.

Sul piano operativo, la distinzione conta molto. **Richieste generiche, reiterate o eccessivamente estese** non possono trasformarsi in uno strumento per rinviare senza termine l'approvazione del bilancio.

Nel caso esaminato, la società aveva più volte riscontrato le istanze del socio e rinviato l'assemblea; alcune richieste successive erano state, invece, considerate troppo ampie o generiche.

Allo stesso tempo, la società non può limitarsi a eccepire che un **documento non rientra formalmente nel fascicolo di bilancio**, se quel documento è strettamente collegato alla verifica di una posta significativa.

Nella vicenda fiorentina erano stati richiesti l'inventario e la contabilità di magazzino e la società aveva fornito documenti e chiarimenti. Se, invece, mancassero **informazioni idonee a verificare una voce rilevante**, sarebbe più difficile sostenere che la carenza documentale non abbia inciso sulla formazione del voto.

Lo stesso ragionamento vale per un credito rilevante, un accantonamento o una svalutazione: ciò che conta è il nesso concreto tra l'informazione richiesta e il contenuto del bilancio.

Vizio informativo o vizio del bilancio?

La decisione chiarisce anche un altro aspetto. La società fiduciaria aveva sostenuto che il professionista incaricato delle verifiche avesse suggerito **accantonamenti o svalutazioni poi non recepiti**. Il Tribunale osserva che una circostanza del genere avrebbe potuto, semmai, sostenere un'impugnazione per violazione dei principi di redazione del bilancio, ma non una contestazione fondata sul difetto di informazione.

La distinzione assume rilievo anche sul piano processuale. Non è sufficiente lamentare la **mancata consegna** di determinati documenti. Occorre spiegare quale informazione sia venuta meno, quale

voce non sia stato possibile verificare e in che modo quella carenza abbia inciso sulla possibilità di assumere una decisione consapevole.

Diversa è l'ipotesi estrema dell'**assenza assoluta di informazioni**.

La Corte di Cassazione, sez. I, con ordinanza 16 settembre 2019, n. 22987, ha chiarito che l'**omessa convocazione di un socio di s.r.l.** rientra nella fattispecie prevista dall'art. 2479-ter, comma 3, c.c. In questo caso non manca un singolo documento: viene meno l'informazione sull'avvio stesso del procedimento deliberativo.

Anche il tema dell'**approvazione tardiva** conferma che gli automatismi vanno evitati. Il Tribunale di Firenze ha ritenuto che il ricorso al termine di 180 giorni, anziché a quello ordinario di 120, non fosse sufficiente ad annullare la delibera.

La Cassazione del 14 agosto 1997, n. 7623 aveva già escluso l'invalidità per il solo fatto dell'approvazione tardiva; nello stesso senso si è espresso il Tribunale di Milano n. 3312/2023, riconducendo il ritardo a un'irregolarità eventualmente rilevante sul piano della responsabilità degli amministratori.

Le indicazioni operative

C'è poi un profilo operativo che merita particolare attenzione: il **vizio del procedimento informativo** va tenuto distinto dalla contestazione sul contenuto del bilancio.

Se il socio ritiene che una **posta** sia **errata, sottostimata o priva di adeguato supporto documentale**, non basta lamentare in termini generici l'omessa ostensione di documenti. Deve indicare quale **informazione mancante** gli avrebbe consentito di comprendere o contestare quella specifica voce. In caso contrario, il diritto di accesso rischia di assumere una funzione meramente esplorativa, scollegata dalla deliberazione da adottare.

Per **amministratori e professionisti** la conseguenza pratica è chiara: conviene tracciare le richieste ricevute, rispondere in modo puntuale, motivare gli eventuali dinieghi e mettere a disposizione in tempo utile la documentazione che incide effettivamente sulla leggibilità o sulla correttezza del bilancio. La **trasparenza** resta centrale, ma va gestita secondo criteri di pertinenza, proporzionalità e concreta utilità rispetto alla decisione assembleare.

La conclusione, prima ancora che giuridica, è operativa.

Nell'approvazione del bilancio occorre **distinguere** i documenti indispensabili per il voto da quelli utili al controllo sulla gestione e dalle richieste che non hanno una concreta incidenza sulla decisione assembleare. Sovrapporre questi piani alimenta contenziosi evitabili e rischia di snaturare la funzione del diritto di controllo.

La sentenza di Firenze propone, in questo senso, un **criterio ragionevole**: tutela effettiva dell'informazione, senza trasformare ogni carenza documentale in una causa automatica di invalidità.

Per contestare efficacemente la delibera non basta, quindi, indicare quale documento sia mancato; occorre **spiegare** perché quella mancanza abbia inciso sulla comprensione del bilancio e sulla formazione consapevole del voto.

Riferimenti normativi:

- Codice civile, art. 2476;
- Tribunale di Firenze, sent. 10 dicembre 2025, n. 3996.